

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1346}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAGLIAI MORENA AMABILE, TESSARI ALESSANDRO,
QUARENGHI VITTORIA, BROCCA, BARTOCCI, LENOCI,
DI GIESI, VIZZINI**

Presentata il 5 aprile 1977

Modifica dell'articolo 1, comma secondo, della legge 4 febbraio 1977, n. 21 « Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di modifica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1977 scaturisce dalla necessità di non depauperare le facoltà di un potenziale intellettuale e didattico costituito da giovani studiosi, che hanno già, nel primo biennio di godimento degli assegni, approfondito la loro preparazione scientifica e didattica.

Il depauperamento avverrebbe sulla base di una selezione economica in quanto l'im-

possibilità a mantenere il diritto di essere posti in aspettativa colpirebbe soprattutto quei giovani studiosi che sono nella impossibilità di restare negli istituti universitari senza la prospettiva di potere, al momento della scadenza del secondo biennio, rientrare nel posto di lavoro da cui provengono e che hanno guadagnato durante il diritto all'assegno biennale partecipando a concorsi o in quanto inseriti in graduatorie di merito.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, è così modificato:

« A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello

stesso decreto-legge è elevato a lire 2 milioni e 700 mila. I vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica che siano docenti in altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca hanno diritto di essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell'assegno biennale.

I medesimi vincitori hanno altresì diritto di protrarre l'aspettativa per il biennio di proroga dell'assegno, ad esclusione di coloro che, docenti in altri ordini di scuola, assunti in servizio a tempo indeterminato, non abbiano ottenuto, al momento del conseguimento dell'assegno o durante il primo biennio di godimento di esso, l'abilitazione all'insegnamento ».